

## **IL SOCIO DELLA CONTROLLANTE PUÒ ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA?**

di

**MARCO GREGGIO E ALICE RODIGHIERO**

***Sommario: I. La questione. – II. Il diritto del socio della controllante di esaminare la documentazione delle società controllate. – III. Le risposte della giurisprudenza. – IV. Conclusioni.***

### **I. LA QUESTIONE.**

Nell'ambito delle società a responsabilità limitata è molto sentita l'esigenza di tutela del socio che non partecipa all'amministrazione, al quale la legge riconosce, per l'appunto, il c.d. diritto di controllo.

Come noto, il diritto di *voice* trova disciplina all'art. 2476, secondo comma, c.c. e consente ai soci della s.r.l. che non partecipano all'amministrazione di “*avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali*” (c.d. diritto di informazione) e di “*consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*” (c.d. diritto di consultazione).

Entrambi i poteri sono finalizzati alla raccolta di informazioni e dati per il miglior esercizio del diritto di voto in assemblea e per decidere di esercitare l'eventuale diritto di opzione in sede di aumento di capitale, ovvero di esercitare il diritto di recesso o ancora di promuovere eventuali azioni di responsabilità nei confronti dell'organo gestorio.

La disciplina sul diritto di controllo del socio *non* è derogabile dall'autonomia statutaria<sup>1</sup>, di talché non sarebbe consentito eliminare o comprimere tale diritto, benché siano da ritenersi legittime le pattuizioni volte ad ampliarlo, ad esempio imponendo agli amministratori un obbligo di informazione periodica sull'andamento degli affari sociali.

Data la genericità della norma, tuttavia, vi sono alcune questioni aperte in relazione alla sua portata applicativa: tra queste, si discute se il socio non amministratore di una s.r.l. abbia il diritto di consultare ed estrarre copia della documentazione sociale e contabile della s.p.a. controllata.

## **II. IL DIRITTO DEL SOCIO DELLA CONTROLLANTE DI ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE.**

Il tema appare ancor più delicato nel caso di una società *holding* che detiene partecipazioni in altre società e il cui attivo dello stato patrimoniale è composto principalmente dalle immobilizzazioni finanziarie. Difficilmente un avveduto amministratore redigerà un progetto di bilancio - conforme alle norme imperative di cui all'art. 2423 secondo comma c.c. e ss., nonché al principio contabile OIC 21 - senza almeno visionare (e quindi conoscere) la documentazione amministrativa e contabile delle società partecipate (necessaria o in concreto utilizzata per i fini gestori).

Va rilevato che nel caso in cui la società partecipata fosse una s.p.a. vi sarebbe un'asimmetria tra i diritti dei soci della s.r.l. controllante e quelli dei soci della s.p.a. controllata: perché mentre a questi ultimi sarebbe certamente precluso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 2476 secondo comma c.c., in quanto la norma non è applicabile al tipo societario azionario (e così dovendosi limitare alle notizie desumibili dal libro dei soci e

---

<sup>1</sup> Sulla l'inderogabilità *in peius* cfr. Cfr. M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di Giorgio De Nova - *Libro quinto: Lavoro art. 2462-2483*; A.L. SANTINI, L. SALVATORE, L. BENATTI, M.G. PAOLUCCI, *Società a responsabilità limitata*, Bologna, 2014, 490.

dal libro delle assemblee, a norma dell'art. 2422 c.c.), ai soci della s.r.l. controllante quel diritto sarebbe riconosciuto anche in relazione alla s.p.a. controllata.

Nel caso in cui la s.r.l. esercita sulla s.p.a. attività di direzione e coordinamento, con i conseguenti poteri ad esercizio doveroso – e le connesse potenziali responsabilità – di cui agli artt. 2497 ss. c.c., pare non esservi dubbio: il socio della s.r.l. ha l'esigenza di monitorare le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che costituisce l'oggetto sociale della *holding*, per esempio verificando l'eventuale situazione di squilibrio in cui le controllate finanziate dalla *holding* versino onde accertare la natura postergata o meno del relativo credito, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c..<sup>2</sup>

Più incerto invece è il riconoscimento di un diritto di controllo sull'attività delle controllate al di fuori di una dimensione propriamente di gruppo, appunto perché il socio della s.r.l. controllante avrebbe poteri di informazione superiori a quelli che quest'ultima, in qualità di azionista della s.p.a., non potrebbe esercitare.<sup>3</sup>

### **III. LE RISPOSTE DELLA GIURISPRUDENZA.**

Sul tema si registrano due pronunce del Tribunale di Milano del 2017,<sup>4</sup> che avevano negato tale diritto limitando il controllo del socio della s.r.l. alla sola documentazione afferente a quest'ultima, *“così ponendo a carico della srl un obbligo di mera messa a disposizione di tutta la documentazione sociale, senza la possibilità, quindi, che tale obbligo sia esteso al compimento di altre attività, quali (..) il procacciare ulteriore documentazione presso le società controllate.”*<sup>5</sup>

Più recentemente, tuttavia, sono intervenute altre pronunzie che hanno interpretato in senso diverso – e più esteso - il diritto di controllo di cui trattasi, riconoscendo il diritto

---

<sup>2</sup> Cfr. N. ABRIANI, *I controlli*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba e Marasà, Giuffrè, 2020, II, 2041 e ss..

<sup>3</sup> M.P. FERRARI, *Diritto di ispezione del socio di s.r.l. sulla documentazione della società controllata*, in *Società*, 2018, 43 e ss..

<sup>4</sup> Cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017 e Trib. Milano 6 giugno 2017 (entrambe in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)).

<sup>5</sup> Cfr. Trib. Milano 19 gennaio 2017 *cit.*

del socio non amministratore della s.r.l. controllante di procedere con l'ispezione delle scritture sociali e contabili della s.p.a. controllata (seppur con alcune limitazioni): ci si riferisce, in particolare, alle ordinanze del Tribunale di Milano del 27.9.2017<sup>6</sup> e del Tribunale di Torino del 20.02.2019.<sup>7</sup>

Nel caso affrontato dal Tribunale meneghino il socio di minoranza non amministratore, titolare di una partecipazione pari al 20% di una s.r.l., aveva richiesto di procedere *ex art.* 2476 c.c. all'esame dell'*intera* documentazione sociale e contabile della s.p.a., partecipata della s.r.l. medesima, atteso che quest'ultima: (i) deteneva una partecipazione totalitaria nella s.p.a., con conseguente obbligo di redazione del bilancio consolidato e la presunzione di cui all'art. 2497 *sexies* c.c.<sup>8</sup>; (ii) svolgeva quale attività principale la gestione delle partecipazioni sociali; (iii) presentava una quasi integrale coincidenza dei propri amministratori con quelli della s.p.a. controllata, peraltro tutti riferibili ad un unico gruppo familiare; (iv) aveva intrattenuto rapporti di finanziamento attivo e passivo nell'ambito del gruppo.

Sulla scorta dei predetti elementi, il Tribunale di Milano ha ritenuto presumibile che si versasse in una fattispecie concreta di gestione *accentrata* delle attività delle partecipate e che pertanto l'organo amministrativo della *holding* dovesse senz'altro conoscere la documentazione amministrativa e contabile delle partecipate medesime, posto che nell'ambito di una s.r.l., la cui attività principale è la gestione di più partecipazioni sociali, *“l'oggetto del potere di controllo del socio della S.r.l. viene necessariamente a coincidere con l'esercizio del potere di gestione spettante ai “propri” amministratori sulle società partecipate”*, e ricomprende tutta la *“documentazione necessaria o in concreto utilizzata per i fini gestori dall'organo amministrativo della*

---

<sup>6</sup> Cfr. Trib. Milano 27 settembre 2017, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

<sup>7</sup> Cfr. Trib. Torino, 20 febbraio 2019, in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it).

<sup>8</sup> Ai sensi di tale articolo *“si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359”*.

*società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa*<sup>9</sup>.

Per il Tribunale meneghino, il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società “*non si estende a quelli relativi ai redditi fiscalmente rilevanti delle controllate*”, quali: la dichiarazione dei redditi e i prospetti di determinazione dei redditi; il prospetto di dettaglio dei criteri di determinazione del reddito; la copia dei quadri del Modello Unico corrispondenti alla determinazione del reddito d'impresa delle controllate. Tali documenti, a parere del Tribunale, non sarebbero attinenti all'amministrazione della s.r.l., bensì alle risultanze reddituali/fiscali delle controllate di talché la visione dei medesimi esulerebbe dall'ambito di applicazione dell'articolo 2476, secondo comma, c.c., poiché comporterebbe “*l'estensione di tale controllo ad enti, quali le S.p.a controllate da S.r.l., il cui tipo sociale di per sé non attribuisce alcun potere di controllo al socio, e, comunque, con estensione del controllo ad enti rispetto ai quali il ricorrente non risulta socio*”.<sup>10</sup>

Successivamente il Tribunale di Torino<sup>11</sup> ha statuito sulla richiesta di un socio non amministratore di una s.r.l. *holding* (non operativa) di procedere *ex art.* 2476, secondo comma, c.c. all'esame dell'intera documentazione sociale e contabile della s.r.l. partecipata e, tramite quest'ultima, della documentazione sociale di una s.r.l. a socio unico controllata “indiretta”. A sostegno del ricorso d'urgenza presentato, il socio ricorrente aveva dedotto: (i) il controllo diretto e totalitario della s.r.l. sulle partecipate; (ii) la circostanza che la s.r.l. avesse quale attività principale la gestione di partecipazioni in società direttamente o indirettamente controllate; (iii) la grave carenza di informazioni relativamente al rapporto tra la controllata e la controllante.

---

<sup>9</sup> Cfr. Trib. Milano, 27 settembre 2017, *cit.*.

<sup>10</sup> Sul punto si segnala che diverse pronunce hanno invece collocato tra i “*documenti relativi all'amministrazione*” – in quanto tali consultabili dal socio non amministratore della società controllante - anche la documentazione fiscale della controllata: cfr. Trib. Milano, 27 marzo 2014; Trib. Napoli, 5 maggio 2008; Trib. Macerata, 4 ottobre 2007; Trib. Bari, 23 gennaio 201, reperibili in [www.eutenke.info](http://www.eutenke.info).

<sup>11</sup> Cfr. Trib. Torino, 20 febbraio 2019, *cit.*.

Ebbene il Tribunale di Torino ha ritenuto *“del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, che il socio della holding abbia diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede a “valle”, nelle società controllate”*.

Quanto al perimetro della documentazione della società controllata che il socio ha diritto di ispezionare, il Tribunale torinese, oltre a richiamare quanto già espresso dal Tribunale di Milano con la pronuncia del 27.9.2017,<sup>12</sup> ha precisato che: (i) l’organo amministrativo della *holding* debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza, con la sola esclusione dei *“dati che riguardano la minuta operatività ordinaria della società sottoposta a controllo/ coordinamento”* (a titolo esemplificativo dati sociali, scelte gestionali rilevanti, ispezioni fiscali etc.); (ii) il socio può consultare i *“libri sociali”* ed i *“documenti relativi all’amministrazione”* delle società controllate purché già costituiti (ad esclusione quindi della documentazione costituenda che implichi attività di valutazione o di elaborazione dati).

Sul solco delle citate pronunzie di merito si inserisce anche una recente pronuncia del Tribunale di Venezia del 19.9.2020.<sup>13</sup>

Nel caso di specie, alcuni soci di minoranza di una s.r.l. che controllava una s.p.a. hanno promosso un ricorso d’urgenza *ex art. 700 c.p.c.* stigmatizzando le limitazioni al diritto di accesso poste nello statuto sociale, in particolare il limite di durata dell’accesso (due giorni), considerato insufficiente, e il limite alla consegna di copie (consegna prevista per i

---

<sup>12</sup> In particolare nella pronuncia del Tribunale di Torino viene citato il passo dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2017, la quale ha statuito che: *“il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nella spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto a prescindere dalla irrilevante intestazione formale dei relativi atti”*.

<sup>13</sup> Cfr. Trib. Venezia del 19 settembre 2020, in questa rivista.

soli libri previsti dall'art. 2478 nn. 1 e 2 c.c.), lamentando l'impossibilità di verificare la correttezza dell'appostazione nel bilancio di esercizio del valore della partecipazione della s.p.a. controllata in mancanza dell'esame della documentazione relativa a quest'ultima; documentazione che si assumeva fosse stata doverosamente esaminata dagli amministratori della s.r.l. nell'ambito della loro attività gestoria ed in particolare per la redazione del bilancio.

Di talché i ricorrenti chiedevano al Tribunale lagunare di ordinare che l'organo amministrativo della s.r.l. mettesse a loro disposizione la documentazione sociale e contabile della s.p.a. controllata, anche richiamando i principii enunciati dai precedenti giurisprudenziali di Milano e di Torino sopra citati e sulla scorta delle seguenti circostanze: (i) la partecipazione di maggioranza della s.r.l. nella s.p.a. con conseguente obbligo di redazione del bilancio consolidato e la sussistenza della presunzione di cui all'art. 2497 *sexies* c.c.; (ii) la circostanza che la s.r.l. controllante avesse quale oggetto sociale la gestione di partecipazioni societarie; (iii) il fatto che in sede di accesso *ex art.* 2476, secondo comma, c.c. presso la sede della s.r.l. controllante i professionisti di fiducia incaricati dai soci avessero constatato che quest'ultima fosse solita ad ottenere la disponibilità di tutta la documentazione della controllata necessaria alla redazione del bilancio individuale e consolidato; (iv) la parziale coincidenza della compagine sociale e dell'organo amministrativo della controllata e della controllante; (v) l'identità del collegio sindacale e del revisore dei conti della controllante e della controllata.

Il Tribunale lagunare investito della questione ha dapprima evidenziato il “*carattere tipico*” del diritto di controllo di cui all'art. 2476, secondo comma c.c. – che attiene comunemente alla consultazione della documentazione amministrativa e sociale della s.r.l. - precisando che la norma nulla prevede con riferimento al diritto del socio della s.r.l. controllante di accedere, per il solo fatto del controllo o dell'attività di direzione e coordinamento, anche alla documentazione della controllata.



Purtuttavia il Tribunale ha posto l'attenzione sul fatto che il diritto di controllo *ex art.* 2476, secondo comma, c.c. ha ad oggetto quanto attiene all'*amministrazione* della società controllata, di talché ai fini di un esaustivo esercizio del diritto di *voce* non sarebbe di certo sufficiente la consultazione dei soli bilanci d'esercizio della controllata, in particolare se la controllante è una *holding* ed ha una partecipazione di maggioranza nella s.p.a.<sup>14</sup>

Ne deriva che nel novero del diritto di controllo deve farsi rientrare anche la documentazione sociale e contabile della s.p.a. controllata, nonché la documentazione che concerne i rapporti tra la controllante e la controllata che si trovi presso la s.r.l. controllante o di cui quest'ultima abbia avuto la disponibilità dalla controllata.

L'accesso a tale documentazione deve infatti ritenersi *essenziale* per la corretta gestione dei rapporti tra la controllante e la controllata, atteso che solo a mezzo di tale consultazione il socio della s.r.l. controllante, che si trova in una situazione di "*sconoscenza*", può effettivamente comprendere: (i) se la controllante eserciti attività di direzione e coordinamento sulla controllata; (ii) la congruità delle scelte amministrative della controllante (affinché il socio non amministratore possa dividerle o contestarle e determinarsi nella vita sociale o fuori da essa a tutela dei propri interessi); (iii) elementi utili a determinare la valutazione della propria quota sociale. Con una precisazione: nel caso in cui la partecipazione nella s.p.a. controllata non sia totalitaria secondo il Tribunale lagunare "*è rilevante mantenere una chiara distinzione, anche relativamente al luogo di accesso, che salvaguardi indebiti vantaggiamenti dei soci della controllante.*"<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> "(...) poiché il diritto di accesso ha ad oggetto quanto attiene alla amministrazione della società, nell'ambito dell'art. 2476 2 comma c.c. rientra anche quella documentazione, attinente alla, o propria della controllata, oppure attinente ai rapporti fra le due, che si trovi presso la s.r.l. controllante o che sia nella sua disponibilità: deve presumersi, per tale presenza o disponibilità presso la controllante, che tale documentazione sia essenziale alla gestione dei rapporti della prima con la seconda, e quindi, per quel che rileva *ex art.* 2476 c.c., alla gestione della s.r.l." (cfr. Trib. Venezia, 19 settembre 2020, cit.).

<sup>15</sup> Non è invece corretto "*riconoscere ai soci della controllante degli strumenti che abbiano come unico fine e utilità di fare loro conoscere il valore della partecipazione della controllante nella controllata, ulteriori a quelli disponibili alla controllante. L'interesse a determinare il valore della partecipazione della s.r.l. nella controllata, valore dal quale peraltro dipende più o meno marcatamente il valore della stessa partecipazione del richiedente accesso nella s.r.l. controllante,*



Con riferimento all'ampiezza di tale diritto di accesso, il Tribunale di Venezia ritiene che debba estendersi a quella documentazione della controllata che non si trovi concretamente nella disponibilità attuale, diretta e propria della s.r.l. controllante, ma che gli amministratori di quest'ultima abbiano avuto disponibile per l'esercizio della loro attività, e che sia stata restituita alla s.p.a. controllata. Tale diritto, pertanto, implica un dovere della controllante *“di rendersi parte diligente presso il terzo per riottenere la disponibilità di tali documenti ed esibirli ai propri soci.”*

Il Tribunale lagunare, sulla scorta della premessa che non è possibile stabilire quali siano i documenti che “necessariamente” siano occorsi agli amministratori della controllante per l'esercizio della loro attività rispetto alla controllata, ha tuttavia emesso un ordine cautelare *generico*, senza indicare specificamente i suddetti documenti.<sup>16</sup>

Per questi motivi, il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta dei soci ricorrenti, ritenendo sussistenti sia il *fumus bonis iuris* che il *periculum in mora* che appare evidente *“per la radicale negatoria finora frapposta ... che ha generato uno stato di sconoscenza tale da non potere tollerare i tempi del processo ordinario”*.

#### **IV. CONCLUSIONI.**

Le pronunce esaminate evidenziano una progressiva apertura in ordine al diritto del socio delle s.r.l. *holding* di consultare ed estrarre copia (nonostante il divieto posto dallo statuto sociale) della documentazione sociale e contabile della società controllata.<sup>17</sup>

---

*non è idoneo a fare infrangere i limiti di accesso propri del tipo societario della controllata”* (cfr. Trib. Venezia 19 settembre 2020, *cit.*).

<sup>16</sup> Documenti della s.p.a. controllata che, in astratto, potrebbero essere: i libri sociali e contabili; il libro giornale; il libro degli inventari; i registri IVA; le fatture emesse e ricevute; le schede contabili; i bilanci di verifica; gli ordini e contratti di acquisto; gli elenchi di crediti/debiti; elenco clienti, debitori, fornitori e creditori; i dati bancari e finanziari; i contratti conclusi dalla società, tra cui finanziamenti e mutui; le garanzie rilasciate/ottenute; gli accordi conclusi dalla società; gli atti giudiziari ed amministrativi relativi alla società; la corrispondenza; le informazioni sull'andamento delle società.

<sup>17</sup> Le sole pronunce contrarie che si rinvencono sono del Tribunale di Milano del 19 gennaio 2017 e del 6 giugno, *cit.*.

In particolare, laddove si sia in presenza di una s.r.l. che controlla a sua volta una s.r.l., pare non esservi dubbio alcuno circa la possibilità del socio che non partecipa all'amministrazione della controllante di ispezionare, e di estrarre copia, anche dei documenti sociali e contabili della controllata, ai sensi dell'art. 2476 secondo comma c.c.; documentazione di cui l'organo amministrativo della capogruppo medesima abbia avuto necessariamente la disponibilità.

Parimenti tale diritto non potrà essere ragionevolmente escluso nel caso in cui una s.r.l. eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di una s.p.a.-

Allorquando, invece, la s.r.l. controlli la s.p.a. *ex art. 2359 c.c.* (e/o è tenuta al consolidamento dei bilanci) e si riesca a vincere la presunzione di cui all'art. 2497-*sexies* c.c., andrà analizzata la fattispecie concreta, valutando puntualmente se sussistano circostanze idonee a far *presumere* che gli amministratori della s.r.l. abbiano di fatto necessariamente analizzato i documenti (sociali e contabili) della s.p.a. (quantomeno) per appostare correttamente il valore della partecipazione nel bilancio d'esercizio. Trattandosi di presunzioni semplici, laddove esse siano plurime, gravi, precise e concordanti difficilmente l'organo giudicante potrà negare tale diritto.

Rimane tuttavia un nodo da sciogliere ed è quello dell'esatta *individuazione* della documentazione di cui gli amministratori devono aver conoscenza nell'ambito della loro attività gestoria e che, in quanto tale, devono trasferire al socio richiedente. Sul punto le pronunce esaminate, pur tentando di restringere il perimetro della documentazione consultabile, non sono riuscite a fornire consolidate direttive per l'operatore.

Invero pronunzie generiche, che non delimitino l'ambito dei documenti consultabili, rischiano di generare nuovi conflitti tra il socio della s.r.l. e la società medesima, rendendo di difficile attuazione finanche i provvedimenti *ex art. 700 c.p.c.* che impongono

all'organo amministrativo di porsi come parte diligente in favore del socio onde mettere a disposizione la documentazione della s.p.a. controllata.<sup>18</sup>

Certo, come ci ricorda il Digesto, “*omnis definitio in iure civili periculosa est*”,<sup>19</sup> di talché una specifica individuazione – oltremodo circoscritta - della documentazione consultabile dal socio della controllante da parte dell'organo giudicante potrebbe rivelarsi una soluzione alquanto rischiosa, finendo per non adattarsi alle peculiarità del caso concreto e, per l'effetto, delimitare eccessivamente i confini del diritto di controllo del socio.

In ogni caso, è maggiormente auspicabile che il predetto diritto venga generalmente esteso a tutta la documentazione che gli amministratori della controllante abbiano il potere (e non solo il dovere) di acquisire nella loro attività gestoria, secondo la *best practice*. L'unico limite all'accesso andrà individuato, come precisato dalla recente giurisprudenza di merito, nell'osservanza del principio della buona fede e correttezza.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Cfr. R. GUIDOTTI, *sub art. 2476*, in *Commentario breve al diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2017, 1461; S. LEGNANI, *L'estensione del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c. alle società controllate dalla s.r.l.*, in *IlSocietario.it*, 2019.

<sup>19</sup> Digesto, 50, 17, 202.

<sup>20</sup> Giacché “*l'esercizio del diritto di informazione e consultazione*” non deve essere “*preordinato a soddisfare finalità extrasociali o, addirittura, ad arrecare pregiudizio all'attività sociale o ad ostacolare il suo svolgimento*” (cfr. ordinanza Trib. Venezia, Sez. Imprese, Rel. Dott.ssa Chiara Campagner, del 16-20 giugno 2018, in [www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)).